



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 maggio 2018
(OR. en)

9056/18

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0364 (COD)**

**EF 136
ECOFIN 432
CODEC 812**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale <i>- Testo di compromesso della presidenza</i>

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto, che sarà presentato al Consiglio il 25 maggio 2018.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³ e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ sono stati adottati in risposta alle crisi finanziarie scoppiate nel 2007-2008. Queste misure legislative hanno dato un contributo sostanziale al rafforzamento del sistema finanziario dell'Unione e hanno reso le istituzioni più resilienti ai possibili shock futuri. Pur essendo di portata estremamente vasta, queste misure non affrontavano tutte le carenze individuate a livello degli enti. Inoltre, alcune delle misure proposte inizialmente sono soggette a clausole di revisione o non sono state specificate in misura sufficiente per agevolare l'attuazione.
- (2) La presente direttiva intende affrontare le questioni sollevate in relazione alle disposizioni rivelatesi non sufficientemente chiare, e che pertanto sono state soggette a interpretazioni divergenti o sono risultate eccessivamente onerose per determinati enti. Essa contiene inoltre adeguamenti della direttiva 2013/36/UE resi necessari dall'adozione di altri atti pertinenti dell'Unione, come la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, o dalle modifiche proposte in parallelo per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 575/2013. Le modifiche proposte, infine, migliorano l'allineamento del quadro normativo vigente con gli sviluppi internazionali per promuovere la coerenza e la comparabilità fra i diversi paesi.

³ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁴ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁵ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

- (3) Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista possono essere imprese madri di gruppi bancari e l'applicazione dei requisiti prudenziali è richiesta sulla base della situazione consolidata di tali società. Dato che gli enti controllati da queste società non sono sempre in grado di garantire il rispetto dei requisiti su base consolidata in tutto il gruppo, è necessario che talune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista rientrino direttamente nell'ambito di applicazione dei poteri di vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 per assicurare il rispetto su base consolidata. Dovrebbero pertanto essere previsti una procedura di approvazione specifica e poteri di vigilanza diretta su talune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista al fine di garantire che tali società di partecipazione possano essere considerate direttamente responsabili del rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata, senza assoggettarle a requisiti prudenziali aggiuntivi a livello individuale.
- (3 bis) L'approvazione e la vigilanza di talune società di partecipazione non dovrebbero impedire ai gruppi di decidere in merito a specifici dispositivi interni e alla distribuzione dei compiti all'interno del gruppo come ritengono opportuno per garantire il rispetto dei requisiti su base consolidata e non dovrebbero impedire un'azione di vigilanza diretta su quegli enti del gruppo che sono impegnati a garantire il rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata.
- (3 ter) In circostanze specifiche, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista istituita al fine di detenere partecipazioni in imprese può essere esentata dall'approvazione. È riconosciuto che una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista esentata può prendere decisioni nell'ambito del normale esercizio della sua attività, ma non dovrebbe adottare decisioni gestionali, operative o finanziarie che incidono sul gruppo o sulle filiazioni nel gruppo che sono enti o enti finanziari. Nel valutare il rispetto di tale requisito, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei requisiti pertinenti in base al diritto societario a cui è soggetta la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

- (4) Le principali responsabilità per quanto riguarda la vigilanza su base consolidata sono affidate all'autorità di vigilanza su base consolidata. È necessario quindi che l'autorità di vigilanza su base consolidata sia adeguatamente coinvolta nell'approvazione e nella vigilanza delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è situata la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, tale approvazione dovrebbe avere luogo tramite una decisione congiunta. Quando esercita la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, la Banca centrale europea dovrebbe anche esercitare le sue funzioni in relazione all'approvazione e alla vigilanza delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista.
- (5) La relazione della Commissione COM(2016) 510 del 28 luglio 2016 ha evidenziato che, se applicati a enti piccoli e non complessi, alcuni principi, cioè i requisiti sul differimento e sul pagamento in strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettere l) e m), della direttiva 2013/36/UE, sono eccessivamente onerosi e non commisurati ai loro vantaggi prudenziali. Si è inoltre riscontrato che il costo dell'applicazione di questi requisiti supera i loro vantaggi prudenziali nel caso del personale con una bassa componente variabile della remunerazione, perché questi livelli di remunerazione variabile non incoraggiano, o incoraggiano poco, il personale a prendere rischi eccessivi. Mentre, in linea generale, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di adeguare i requisiti in materia di remunerazione ove opportuno per adattarli alle prassi prevalenti in materia di remunerazione nei rispettivi mercati nazionali, come pure al profilo professionale e alle responsabilità del personale interessato, essi dovrebbero avere la facoltà di esentare interamente almeno gli enti piccoli e non complessi e il personale con bassi livelli di remunerazione per lo meno dai requisiti sul differimento e sul pagamento in strumenti.

- (6) Sono necessari criteri chiari, coerenti e armonizzati per individuare tali enti piccoli e non complessi e il personale con una bassa componente variabile della remunerazione, al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza e promuovere condizioni di parità per gli enti e un'adeguata tutela di depositanti, investitori e consumatori in tutta l'Unione. Al tempo stesso bisogna offrire una qualche flessibilità agli Stati membri, perché possano modificare tali criteri quando lo reputino necessario.
- (7) A norma della direttiva 2013/36/UE, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50%, di qualsiasi remunerazione variabile, deve essere composta da un bilanciamento tra azioni o partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, ovvero strumenti legati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti, se l'ente non è quotato in borsa, e, ove possibile, strumenti alternativi di classe 1 e 2 che soddisfano determinate condizioni. Questo principio limita l'uso degli strumenti legati alle azioni agli enti non quotati e impone agli enti quotati di utilizzare le azioni. La relazione della Commissione COM(2016) 510 del 28 luglio 2016 osserva che l'uso delle azioni può comportare notevoli oneri amministrativi e costi per gli enti quotati. Al tempo stesso è possibile ottenere vantaggi prudenziali equivalenti consentendo agli enti quotati di utilizzare strumenti legati alle azioni che replicano il valore delle azioni stesse. La possibilità di utilizzare strumenti legati alle azioni dovrebbe quindi essere estesa agli enti quotati.
- (8) Le maggiorazioni dei fondi propri imposte dalle autorità competenti costituiscono un fattore importante per determinare il livello complessivo dei fondi propri di un ente e sono pertinenti per i partecipanti al mercato, poiché il livello dei fondi propri aggiuntivi imposto incide sulla soglia di attivazione dei limiti applicati ai pagamenti di interessi, ai bonus e ai pagamenti a titolo degli strumenti aggiuntivi di classe 1. Sarebbe opportuno definire chiaramente le condizioni cui è subordinata l'imposizione di maggiorazioni del capitale per garantire un'applicazione uniforme delle norme in tutti gli Stati membri e assicurare il buon funzionamento del mercato.

- (9) Requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti dalle autorità competenti dovrebbero essere stabiliti in funzione della situazione specifica dell'ente ed essere debitamente giustificati. I requisiti aggiuntivi di fondi propri possono essere imposti per far fronte a rischi o elementi di rischio esplicitamente esclusi o non esplicitamente coperti dai requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 solo nella misura in cui ciò sia ritenuto necessario alla luce della situazione specifica dell'ente. Questi requisiti dovrebbero posizionarsi, nell'ordine di impilamento dei requisiti di fondi propri, al di sopra dei requisiti minimi e al di sotto del requisito combinato di riserva di capitale. La natura specifica per i singoli enti dei requisiti aggiuntivi di fondi propri dovrebbe evitarne l'utilizzo come strumento per fare fronte a rischi macroprudenziali o sistemici. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire alle autorità competenti di affrontare, anche mediante requisiti aggiuntivi di fondi propri, i rischi incorsi da singoli enti a causa delle loro attività, inclusi quelli che rispecchiano l'impatto di taluni fattori economici o l'evoluzione del mercato sul profilo di rischio di un singolo ente.
- (9 bis) La revisione e valutazione prudenziale dovrebbero tenere conto della dimensione, della struttura e dell'organizzazione interna degli enti, nonché della natura, dell'ampiezza e della complessità delle loro attività. Ove enti diversi abbiano profili di rischio simili, per esempio perché hanno modelli imprenditoriali simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni o sono affiliati allo stesso sistema di tutela istituzionale, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di adattare le metodologie per il processo di revisione e valutazione al fine di riflettere le caratteristiche e i rischi comuni degli enti con lo stesso profilo di rischio. Tale adattamento non dovrebbe tuttavia né impedire alle autorità competenti di tenere in debita considerazione i rischi specifici cui è esposto ciascun ente, né modificare la natura specifica per i singoli enti delle misure imposte.

- (10) Il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria è parallelo ai requisiti di fondi propri basati sul rischio. Di conseguenza, le eventuali maggiorazioni dei fondi propri imposte dalle autorità competenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva dovrebbero essere aggiunte al requisito minimo relativo al coefficiente di leva finanziaria e non al requisito minimo di fondi propri basato sul rischio. Inoltre, qualsiasi capitale primario di classe 1 utilizzato dagli enti per rispettare i requisiti relativi alla leva finanziaria dovrebbe poter essere utilizzato anche per rispettare i requisiti di fondi propri basati sul rischio, compresi i requisiti combinati di riserva di capitale.
- (11) Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di comunicare all'ente qualsiasi rettifica dell'importo del capitale superiore ai requisiti minimi di fondi propri, ai requisiti aggiuntivi di fondi propri e ai requisiti combinati di riserva di capitale che si aspettano che l'ente detenga per far fronte a scenari di stress prospettici. Poiché questo orientamento costituisce un obiettivo di capitale, dovrebbe essere considerato come posizionato al di sopra dei requisiti di fondi propri e del requisito combinato di riserva di capitale e la mancata realizzazione di questo obiettivo non dovrebbe attivare i limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141 della direttiva 2013/36/UE. Tenuto conto che gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi rispecchiano le aspettative di vigilanza, la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 non dovrebbero né prevedere obblighi di informativa per l'orientamento, né vietare alle autorità competenti di chiedere l'informativa per l'orientamento. Qualora l'ente non rispetti ripetutamente l'obiettivo di capitale, l'autorità competente dovrebbe essere autorizzata ad adottare misure di vigilanza e, se del caso, a imporre requisiti aggiuntivi di fondi propri.

- (12) Le risposte all'invito a presentare contributi sul quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari hanno evidenziato che gli oneri di segnalazione sono accresciuti dalle segnalazioni sistematiche imposte dalle autorità competenti in aggiunta agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013. La Commissione dovrebbe elaborare una relazione per individuare questi obblighi di segnalazione sistematica e valutare se siano conformi al codice unico sulla segnalazione a fini di vigilanza.
- (13) Le disposizioni della direttiva 2013/36/UE sul rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sono collegate alle disposizioni pertinenti del [regolamento XX che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013], che prevedono un periodo di attuazione più lungo per gli enti. Al fine di allineare l'applicazione delle norme sul rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, le disposizioni necessarie per conformarsi alle disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) [XX].
- (13 bis) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di attuare nel diritto nazionale misure volte a migliorare la resilienza del sistema finanziario, quali, fra le altre, limiti di rapporto prestito/valore, limiti di rapporto debito/reddito e limiti di rapporto servizio del debito/reddito e altri strumenti che rispondono alle regole per la concessione di crediti.
- (14) Al fine di armonizzare il calcolo del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, quando i sistemi interni utilizzati dagli enti per misurare questo rischio non sono soddisfacenti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare norme tecniche di regolamentazione per definire nei dettagli un metodo standardizzato attraverso le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 84, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

- (15) Per migliorare l'individuazione, da parte delle autorità competenti, degli enti che potrebbero essere soggetti a perdite eccessive nell'ambito delle loro attività diverse dalla negoziazione a seguito di variazioni potenziali dei tassi di interesse, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare i sei scenari prudenziali di shock che tutti gli enti devono applicare per calcolare le variazioni del valore economico del capitale proprio di cui all'articolo 98, paragrafo 5, cioè le ipotesi comuni che gli enti devono applicare nei loro sistemi interni ai fini del medesimo calcolo, e per determinare l'eventuale necessità di criteri specifici per individuare gli enti per i quali possono essere giustificate misure di vigilanza in seguito a una diminuzione dei proventi da interessi netti dovuta a variazioni dei tassi di interesse mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
- (16)
- (17)
- (18) Prima dell'adozione degli atti conformemente all'articolo 290 del TFUE, è di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una pari partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (19) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire rafforzare e perfezionare la normativa UE vigente per garantire l'applicazione di requisiti prudenziali uniformi agli enti creditizi e alle imprese di investimento in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (20) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (21) Per garantire che le riserve di capitale anticicliche tengano adeguatamente conto del rischio rappresentato per il settore bancario dalla crescita eccessiva del credito, gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero calcolare la riserva di capitale loro specifica come media ponderata dei coefficienti anticiclici che si applicano nei paesi in cui sono situate le loro esposizioni creditizie. È opportuno pertanto che ogni Stato membro designi un'autorità incaricata di fissare il coefficiente anticiclico per le esposizioni situate in tale Stato membro. Tale coefficiente dovrebbe tener conto della crescita dei livelli del credito e delle variazioni del rapporto credito/PIL nello Stato membro in questione, nonché di ogni altra variabile pertinente in materia di rischi per la stabilità del sistema finanziario.

- (22) Gli Stati membri dovrebbero poter richiedere a determinati enti di detenere, oltre a una riserva di conservazione del capitale e a una riserva di capitale anticiclica, una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico al fine di prevenire ed attenuare il rischio sistemico o macroprudenziale non coperto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dall'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE qualora esista un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro. Il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si dovrebbe applicare a tutte le esposizioni o a un sottoinsieme di esposizioni e a tutti gli enti o a uno o più comparti di detti enti, quando gli enti presentano profili di rischio simili nelle rispettive attività.
- (23) Il CERS dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel coordinamento delle misure macroprudenziali, nonché nella trasmissione delle informazioni sulle misure macroprudenziali pianificate negli Stati membri, in particolare mediante la pubblicazione sul proprio sito web delle misure macroprudenziali adottate e la condivisione delle informazioni tra le autorità a seguito delle notifiche concernenti le misure macroprudenziali pianificate. Al fine di garantire risposte politiche adeguate dagli Stati membri, il CERS dovrebbe monitorare l'adeguatezza e la coerenza delle politiche macroprudenziali degli Stati membri, fra l'altro monitorando se gli strumenti vengono utilizzati in modo coerente e senza sovrapposizioni.
- (23 bis) Le autorità competenti o designate pertinenti dovrebbero mirare a evitare qualsiasi duplicazione o incoerenza nell'utilizzo delle misure macroprudenziali di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare, le autorità competenti o designate pertinenti dovrebbero tenere in debita considerazione se le misure adottate a norma dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE costituiscano duplicazioni o siano incoerenti rispetto ad altre misure esistenti o imminenti a norma degli articoli 124, 164 o 458 del regolamento (UE) n. 575/2013.

- (23 ter) Le autorità competenti o designate dovrebbero essere in grado di determinare, sulla base della natura e della ripartizione dei rischi insiti nella struttura del gruppo, il livello o i livelli di applicazione della riserva per gli O-SII. In talune circostanze, potrebbe essere opportuno che un'autorità competente o designata imponga una riserva per gli O-SII esclusivamente a un livello inferiore al massimo livello di consolidamento.
- (23 quater) Conformemente alla metodologia di valutazione per i G-SII pubblicata dal Comitato di Basilea, le posizioni creditorie e debitorie intergiurisdizionali di un ente sono indicatori della sua rilevanza sistemica a livello globale e dell'impatto che il suo fallimento può avere sul sistema finanziario globale. Questi indicatori riflettono le preoccupazioni specifiche legate, ad esempio, alla maggiore difficoltà di coordinare la risoluzione di enti che presentano attività transfrontaliere significative. I progressi compiuti in termini dell'approccio comune alla risoluzione derivante dal rafforzamento del codice unico e dall'istituzione del meccanismo di risoluzione unico hanno migliorato considerevolmente la capacità di risolvere in maniera ordinata gruppi all'interno dell'unione bancaria. Pertanto, fatta salva la capacità delle autorità competenti o designate di esercitare il loro giudizio di vigilanza, è opportuno calcolare un punteggio alternativo che rifletta tali progressi e di cui le autorità competenti o designate dovrebbero tenere conto in sede di valutazione dell'importanza sistemica degli enti creditizi, senza incidere sui dati forniti dal Comitato di Basilea per la determinazione dei denominatori internazionali. L'ABE dovrebbe approntare progetti di norme tecniche di regolamentazione aggiornati per precisare la metodologia aggiuntiva di individuazione per i G-SII al fine di consentire il riconoscimento delle specificità del quadro europeo di risoluzione integrato nel contesto dell'SRM. Questa metodologia aggiornata è utilizzata esclusivamente ai fini della calibrazione della riserva per i G-SII.
- (24) La direttiva 2013/36/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/36/UE

La direttiva 2013/36/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è così modificato:

1) il punto 4 è soppresso;

1 bis) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"(6) in Germania, alla "Kreditanstalt für Wiederaufbau", alla "Landwirtschaftliche Rentenbank", alla "Bremer Aufbau-Bank GmbH", alla "Hamburgische Investitions- und Förderbank", alla "Investitionsbank Berlin, alla "Investitionsbank des Landes Brandenburg", alla "Investitionsbank Schleswig-Holstein", alla "Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank", alla "Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz", alla "L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg", alla "LfA Förderbank Bayern", alla "NRW.BANK", alla "Saarländische Investitionskreditbank AG", alla "Sächsische Aufbaubank – Förderbank", alla "Thüringer Aufbaubank", alle imprese riconosciute in virtù della "Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz" quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché alle imprese riconosciute in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;"

1 ter) il punto 14 è sostituito dal seguente:

"14) in Lituania alle "kredito unijos" diverse dalle "centrinès kredito unijos";";

1 quater) il punto 16 è sostituito dal seguente:

"16) nei Paesi Bassi alla "Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", alla "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", alla "NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering", alla "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV" e alle "kredietunies";";

2) è aggiunto il seguente punto 24:

"24) in Croazia, alle "kreditne unije" e alla "Hrvatska banka za obnovu i razvitak";";

3) è aggiunto il seguente punto 25:

"25) a Malta, alla "Malta Development Bank";";

4) è aggiunto il seguente punto 26:

"26) in Irlanda, alla "the Strategic Banking Corporation of Ireland";";

b) []

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le entità di cui al paragrafo 5, punto 1 e punti da 3 a 24, del presente articolo si considerano enti finanziari ai fini dell'articolo 34 e del titolo VII, capo 3.";

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti punti:

"60) "autorità di risoluzione", un'autorità di risoluzione secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE;

61) "ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII)", un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 132, del regolamento (UE) n. 575/2013;

62) "ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE (G-SII non UE)", un G-SII non UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;

63) "gruppo", un gruppo secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 137, del regolamento (UE) n. 575/2013;

64) "gruppo di paese terzo", un gruppo la cui impresa madre è stabilita in un paese terzo.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Quando un requisito o un potere di vigilanza nella presente direttiva o nel regolamento (UE) n. 575/2013 si applica a livello consolidato o subconsolidato, i termini "ente", "ente impresa madre in uno Stato membro", "ente impresa madre nell'UE" e "impresa madre" includono anche:

a) le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis; e

b) gli enti designati controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria mista madre dell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro se l'impresa madre in questione non è soggetta all'approvazione a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 3 bis;

c) le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista o gli enti designati a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 5, lettera d),

al fine di garantire l'applicazione di tali requisiti e l'esercizio dei poteri di vigilanza a livello consolidato o subconsolidato in conformità della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.";

3) all'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli Stati membri assicurano che, qualora autorità diverse dalle autorità competenti abbiano il potere di risoluzione, tali altre autorità cooperino strettamente e si consultino con le autorità competenti riguardo alla preparazione dei piani di risoluzione e in tutti gli altri casi in cui ciò sia richiesto nella presente direttiva, nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ o nel regolamento (UE) n. 575/2013.";

4) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata di cui all'articolo 14 o, in mancanza di partecipazioni qualificate, ai 20 maggiori azionisti o soci, e";

5) all'articolo 9 sono inseriti i seguenti nuovi paragrafi:

"3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE le leggi nazionali che consentono esplicitamente alle imprese diverse dagli enti creditizi di svolgere attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili presso il pubblico.

4. A norma del presente articolo gli Stati membri non possono esentare gli enti creditizi dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.";

⁶ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

- 6) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Programma di attività e struttura dell'organizzazione

Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati il tipo di operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente creditizio, comprese le imprese madri, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo.";

- 7) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte dell'idoneità degli azionisti o soci conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 23, paragrafo 1. Si applicano l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 24.";

- 8) all'articolo 18, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) non soddisfa più i requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro o sei del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter dello stesso regolamento, o imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva o non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non fornisce più garanzie per le attività ad esso affidate dai depositanti.";

- 9) sono inseriti i seguenti articoli 21 bis e 21 ter:

"Articolo 21 bis

*Approvazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione
finanziaria mista*

1. Le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri dell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri dell'UE chiedono l'approvazione a norma del presente articolo. Le altre società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista chiedono l'approvazione a norma del presente articolo quando sono tenute a conformarsi alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 su base subconsolidata.
2. Ai fini del paragrafo 1, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista di cui a tale paragrafo forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata o, se diversa, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite le seguenti informazioni:
 - a) la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui fa parte la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, indicando chiaramente le filiazioni e, ove pertinente, le imprese madri, nonché l'ubicazione e il tipo di attività svolta da ciascuna delle entità del gruppo;
 - b) informazioni riguardanti la nomina di almeno due persone che amministrano di fatto la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, nonché la conformità ai requisiti di cui all'articolo 121 sulla qualifica degli amministratori;
 - c) informazioni riguardanti la conformità ai criteri di cui all'articolo 14 relativo agli azionisti e ai soci qualora la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista abbia un ente creditizio come filiazione;

- d) l'organizzazione interna e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo;
- e) ogni altra informazione eventualmente necessaria per effettuare le valutazioni di cui ai paragrafi 3 e 3 bis.

Qualora l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista avvenga in concomitanza con la valutazione di cui all'articolo 22, l'autorità competente ai fini di tale articolo si coordina, se del caso, con l'autorità di vigilanza su base consolidata determinata conformemente all'articolo 111 e, se diversa, con l'autorità competente dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista è stabilita. In questo caso, il periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma è sospeso per un periodo superiore a 20 giorni lavorativi fino al completamento della procedura di cui all'articolo 21 bis.

3. L'approvazione può essere concessa a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) i dispositivi interni e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo sono adeguati ai fini della conformità ai requisiti imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o subconsolidata e, in particolare, sono efficaci per:
 - i) coordinare tutte le filiazioni della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, compreso, se necessario, mediante un'adeguata distribuzione dei compiti tra gli enti filiazioni;
 - ii) prevenire o gestire i conflitti infragruppo;
 - iii) far rispettare all'interno del gruppo le politiche stabilite a livello di gruppo dalla società di partecipazione finanziaria madre o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre;

- b) la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista fa parte non ostacola o altrimenti impedisce l'efficace vigilanza degli enti filiazioni o degli enti imprese madri per quanto riguarda gli obblighi individuali, consolidati e, se del caso, subconsolidati cui sono soggetti. La valutazione di questo criterio tiene conto, in particolare, della posizione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista nel contesto di un gruppo a più livelli, della struttura azionaria e del ruolo della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista all'interno del gruppo;
- c) sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 14 e i requisiti di cui all'articolo 121.

3 bis. L'approvazione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista di cui al presente articolo non è necessaria se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'attività principale della società di partecipazione finanziaria è l'acquisizione di partecipazioni in filiazioni o, nel caso di una società di partecipazione finanziaria mista, l'attività principale in relazione a enti o a enti finanziari è l'acquisizione di partecipazioni in filiazioni;
- b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come entità di risoluzione in nessuno dei gruppi di risoluzione del gruppo conformemente alla strategia di risoluzione definita dalla pertinente autorità di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE;
- c) un ente creditizio filiazione è designato come responsabile per garantire il rispetto dei requisiti prudenziali da parte del gruppo su base consolidata e dispone di tutti i mezzi e dell'autorità giuridica necessari per assolvere tale obbligo in modo efficace;

- d) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non prende decisioni gestionali, operative o finanziarie che incidono sul gruppo o sulle sue filiazioni che sono enti o enti finanziari;
- e) non vi sono ostacoli all'efficace vigilanza del gruppo su base consolidata.

Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista esentate dall'approvazione a norma del presente paragrafo non sono escluse dal perimetro di consolidamento stabilito dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.

4. L'autorità di vigilanza su base consolidata determinata ai sensi dell'articolo 111 controlla su base continuativa il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 3 bis. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata determinata ai sensi dell'articolo 111 le informazioni di cui necessita per monitorare su base continuativa la struttura dell'organizzazione del gruppo e il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 3 bis. L'autorità di vigilanza su base consolidata condivide tali informazioni con l'autorità competente dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista è stabilita.
5. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata ha stabilito che le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte o non sono più soddisfatte, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a misure di controllo appropriate volte a garantire o, a seconda dei casi, a ripristinare la continuità e l'integrità della vigilanza su base consolidata e il rispetto dei requisiti della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata. Nel caso di una società di partecipazione finanziaria mista, le misure di vigilanza, in particolare, tengono conto degli effetti sul conglomerato finanziario.

Le misure di vigilanza possono consistere:

- a) nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni degli enti filiazioni detenute dalla società di partecipazione finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista;
 - b) nell'emissione di ingiunzioni o sanzioni nei confronti della società di partecipazione finanziaria, della società di partecipazione finanziaria mista o dei membri dell'organo di gestione e dei dirigenti, fatti salvi gli articoli da 65 a 72;
 - c) nel fornire istruzioni o orientamenti alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista affinché trasferisca agli azionisti le partecipazioni nelle sue filiazioni che sono enti;
 - d) nel designare temporaneamente un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o ente del gruppo come responsabile della conformità ai requisiti della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata;
 - e) nel limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi agli azionisti;
 - f) nell'imporre alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista di cedere o ridurre le partecipazioni in enti o entità del settore finanziario;
 - g) nell'imporre alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare un piano per il ritorno immediato alla conformità.
6. Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata abbia stabilito che le condizioni di cui all'articolo 3 bis non sono più soddisfatte, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista chiede l'approvazione a norma del presente articolo.

7. Nei casi in cui l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista è stabilita, le due autorità collaborano e si consultano pienamente per decidere in merito all'approvazione e all'esenzione dall'approvazione di cui ai paragrafi 3 e 3 bis rispettivamente, nonché in merito alle misure di vigilanza di cui ai paragrafi 5 e 6. L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara una valutazione sulle questioni di cui ai paragrafi 3, 3 bis, 5 e 6, a seconda del caso, e la trasmette all'autorità competente dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista è stabilita. Le due autorità fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta entro due mesi dalla data di ricezione della suddetta valutazione.

La decisione congiunta è debitamente documentata e motivata. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la decisione congiunta alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista.

In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista è stabilita si astiene dal prendere una decisione e deferisce la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Le autorità competenti interessate adottano una decisione congiunta in conformità della decisione dell'ABE. Il caso non è rinviato all'ABE dopo la scadenza del periodo di due mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

7 bis. Nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata determinata ai sensi dell'articolo 111 o l'autorità competente dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria è stabilita siano diverse dal coordinatore determinato a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, è richiesto l'accordo del coordinatore per le decisioni o le decisioni congiunte di cui ai paragrafi 3, 3 bis, 5 e 6, a seconda dei casi. Nei casi in cui è richiesto l'accordo del coordinatore, le controversie sono risolte dalle competenti autorità europee di vigilanza, che adottano la loro decisione entro un mese. Una decisione, una decisione congiunta o la risoluzione di una controversia lasciano impregiudicati gli obblighi ai sensi delle direttive 2002/87/CE o 2009/138/CE.

8. Quando l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo è negata, l'autorità di vigilanza su base consolidata notifica e motiva la decisione al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se la domanda è incompleta, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni complete necessarie alla decisione.

In ogni caso, la decisione di concedere o negare l'approvazione è adottata entro sei mesi dal ricevimento della domanda. Il rifiuto può essere accompagnato, se necessario, da una delle misure di cui al paragrafo 5.

Articolo 21 ter

Impresa madre nell'UE intermedia

1. Due o più enti nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo hanno un'unica impresa madre nell'UE intermedia stabilita nell'Unione.

1 bis. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti di cui al paragrafo 1 ad avere due imprese madri nell'UE intermedie qualora esse accertino che una singola impresa madre nell'UE intermedia sarebbe incompatibile con un requisito obbligatorio previsto dalle norme del paese terzo in cui è ubicata la sede centrale dell'impresa madre capogruppo appartenente al gruppo di paese terzo.

2. L'impresa madre nell'UE intermedia è un ente creditizio autorizzato ai sensi dell'articolo 8 o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista approvata ai sensi dell'articolo 21 bis.

In deroga al primo comma, se nessuno degli enti di cui al paragrafo 1 è un ente creditizio o la seconda impresa madre nell'UE intermedia deve essere istituita in relazione alle attività di investimento per soddisfare il requisito obbligatorio di cui al paragrafo 1 bis, l'impresa madre nell'UE intermedia o la seconda impresa madre nell'UE intermedia, rispettivamente, possono essere un'impresa di investimento autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE.

3. I paragrafi 1, 1 bis e 2 non si applicano se il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è inferiore a 40 miliardi di EUR.

4. Ai fini del presente articolo, il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è costituito dalla somma degli importi seguenti:
- a) importo delle attività totali nell'Unione di ciascun ente del gruppo di paese terzo risultanti dal bilancio consolidato o dal singolo bilancio nel caso in cui il bilancio dell'ente non sia consolidato; e
 - b) importo delle attività totali di ciascuna succursale del gruppo di paese terzo autorizzata a operare nell'Unione conformemente all'articolo 47.
5. Le autorità competenti notificano all'ABE le seguenti informazioni in relazione a ciascun gruppo di paese terzo che opera nella loro giurisdizione:
- a) le denominazioni e l'importo delle attività totali degli enti oggetto di vigilanza appartenenti a un gruppo di paese terzo;
 - b) le denominazioni e l'importo delle attività totali corrispondenti alle succursali autorizzate in detto Stato membro ai sensi dell'articolo 47 e le tipologie di attività che sono autorizzati a svolgere;
 - c) la denominazione e la forma giuridica di ogni impresa madre nell'UE intermedia istituita in detto Stato membro e la denominazione del gruppo di paese terzo di cui fa parte.

6. L'ABE pubblica sul proprio sito web l'elenco di tutti i gruppi di paesi terzi che operano nell'Unione e, se del caso, della loro impresa madre nell'UE intermedia o delle loro imprese madri nell'UE intermedie.

Le autorità competenti assicurano che ciascun ente che opera nella loro giurisdizione appartenente a un gruppo di paese terzo soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) abbia un'impresa madre nell'UE intermedia;
 - b) sia un'impresa madre nell'UE intermedia;
 - c) sia l'unico ente nell'Unione del gruppo di paese terzo; o
 - d) appartenga a un gruppo di paese terzo il cui valore totale delle attività nell'Unione è inferiore a 40 miliardi di EUR.
7. In deroga al paragrafo 1, i gruppi che operano attraverso più di un ente nell'Unione e il cui valore totale delle attività è pari o superiore a 40 miliardi di EUR alla [data di entrata in vigore della presente direttiva] sono tenuti ad avere un'impresa madre nell'UE intermedia o, nel caso di cui al paragrafo 1 bis, due imprese madri nell'UE intermedie entro [data di applicazione della direttiva + 4 anni].
8. Entro [data di applicazione della direttiva + 6 anni], la Commissione procede, dopo aver consultato l'ABE, al riesame dei requisiti imposti agli enti dal presente articolo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa. Detta relazione valuta:
- a) se i requisiti del presente articolo sono applicabili, necessari e proporzionati e se altre misure sarebbero più adeguate;
 - b) se i requisiti imposti agli enti dal presente articolo debbano essere rivisti per riflettere le migliori pratiche internazionali;

10) all'articolo 23, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza, di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tutti i membri dell'organo di gestione che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio;"

11) l'articolo 47 è così modificato:

a) dopo il paragrafo 1 è inserito un nuovo paragrafo 1 bis:

"1 bis. Gli Stati membri esigono che le succursali degli enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo comunichino almeno una volta all'anno alle autorità competenti le seguenti informazioni:

- a) le attività totali corrispondenti alle attività della succursale autorizzata in tale Stato membro;
- b) informazioni sulle attività liquide a disposizione della succursale, in particolare sulla disponibilità di attività liquide in valute dell'Unione;
- c) i fondi propri di cui la succursale dispone;
- d) le misure di garanzia dei depositi a disposizione dei depositanti della succursale;
- e) i dispositivi di gestione del rischio;

- f) i dispositivi di governance, compresi i titolari di funzioni chiave per le attività della succursale;
 - g) i piani di risanamento riguardanti la succursale; e
 - e) ogni altra informazione che l'autorità competente ritenga necessaria per consentire il monitoraggio completo delle attività della succursale.
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità competenti notificano all'ABE quanto segue:

- a) tutte le autorizzazioni per succursali concesse ad enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo e le eventuali successive modifiche di tali autorizzazioni;
- b) le attività totali attribuibili e le passività totali corrispondenti alle succursali autorizzate di enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo, comunicate periodicamente; e
- c) la denominazione del gruppo di paese terzo al quale una succursale autorizzata appartiene.

L'ABE pubblica sul proprio sito web l'elenco di tutte le succursali di paesi terzi autorizzate a operare negli Stati membri, indicando lo Stato membro.";

- c) dopo il paragrafo 2 è inserito il nuovo paragrafo seguente:

"2 bis. Le autorità competenti responsabili della vigilanza delle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un paese terzo e le autorità competenti per gli enti appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo cooperano strettamente al fine di garantire che tutte le attività del gruppo di paese terzo nell'Unione siano soggette a una vigilanza globale, per evitare che le disposizioni applicabili ai gruppi di paesi terzi ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 siano eluse ed evitare eventuali ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

L'ABE agevola la collaborazione tra autorità competenti ai fini dell'applicazione del primo comma, tra l'altro nel verificare il rispetto della soglia di cui all'articolo 21 ter, paragrafo 3.";

11 bis) è aggiunto il nuovo articolo 58 bis seguente:

"Articolo 58 bis

Trasmissione di informazioni ad organismi internazionali ed europei

1. In deroga all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 54, le autorità competenti possono, alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, trasmettere o condividere determinate informazioni con i seguenti organismi:
 - a) Fondo monetario internazionale e Banca mondiale ai fini delle valutazioni per il programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Program);
 - b) Banca dei regolamenti internazionali ai fini degli studi di impatto quantitativo;
 - c) Consiglio per la stabilità finanziaria ai fini della sua funzione di vigilanza;
 - d) Commissione europea;
 - e) meccanismo europeo di stabilità e fondo europeo di stabilizzazione finanziaria; e

- f) autorità di risoluzione e Comitato di risoluzione unico.
2. Le autorità competenti possono condividere informazioni riservate solo a seguito di una richiesta esplicita da parte dell'organismo competente e qualora siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
- a) la richiesta è debitamente giustificata alla luce dei compiti specifici svolti dall'organismo richiedente conformemente al suo mandato ufficiale;
 - b) la richiesta è sufficientemente precisa con riferimento alla natura, alla portata e al formato delle informazioni richieste, nonché ai mezzi di pubblicazione o trasmissione delle stesse;
 - c) le informazioni richieste sono strettamente necessarie ai fini dell'assolvimento dei compiti specifici dell'organismo richiedente e non vanno oltre i compiti ufficiali conferiti a quest'ultimo;
 - d) le informazioni sono trasmesse o pubblicate esclusivamente alle persone direttamente coinvolte nell'esecuzione del compito specifico;
 - e) le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
3. Se la domanda è presentata da uno degli enti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), le autorità competenti possono trasmettere unicamente informazioni aggregate o anonimizzate e possono condividere altre informazioni soltanto presso i locali dell'autorità competente.
4. Se la domanda è presentata da uno degli enti di cui al paragrafo 1, lettera f), la trasmissione di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità richiedente avviene mediante mezzi di comunicazione sicuri.

5. Nella misura in cui la pubblicazione di informazioni comporta il trattamento di dati personali, il trattamento da parte dell'organismo richiedente è conforme alle prescrizioni applicabili del regolamento 2016/679.";

11 ter) all'articolo 64, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza che permettono loro di intervenire nell'attività degli enti, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista e che sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni, tra cui in particolare il diritto di revoca di un'autorizzazione conformemente all'articolo 18, i poteri previsti all'articolo 18, i poteri previsti all'articolo 102, i poteri previsti agli articoli 104 e 105, e i poteri necessari per adottare le misure di cui all'articolo 21 bis.";

11 quater) all'articolo 66, paragrafo 1, è aggiunta la lettera e) seguente:

"e) non sia stata richiesta l'approvazione in violazione dell'articolo 21 bis o in caso di qualsiasi altra violazione degli obblighi stabiliti all'articolo 21 bis.";

11 quinquies) all'articolo 67, paragrafo 1, è aggiunta la lettera q) seguente:

"q) un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria madre o una società di partecipazione finanziaria mista madre non adotta le misure che potrebbero essere necessarie per garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro, sei o sette del regolamento (UE) n. 575/2013 o imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva a livello consolidato o subconsolidato.";

12) all'articolo 75, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti raccolgono le informazioni pubblicate in base ai criteri di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettere g), h), i) e k), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le usano per confrontare le tendenze e le prassi di remunerazione. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE.";

13) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

"Articolo 84

Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione

1. Le autorità competenti assicurano che gli enti applichino sistemi interni o utilizzino la metodologia standardizzata per identificare, valutare, gestire e attenuare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione.
2. Le autorità competenti assicurano che gli enti applichino sistemi per valutare e monitorare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei differenziali creditizi che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività dell'ente diverse dalla negoziazione.
3. Le autorità competenti possono chiedere a un ente di utilizzare la metodologia standardizzata di cui al paragrafo 1, nel caso in cui i sistemi interni applicati da tale ente per valutare i rischi di cui al paragrafo 1 non siano soddisfacenti.
4. L'ABE elabora un progetto di norme tecniche di regolamentazione per specificare, ai fini del presente articolo, i dettagli della metodologia standardizzata che gli enti possono utilizzare per valutare i rischi di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta il progetto di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [un anno dall'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'ABE emana orientamenti per specificare:

- a) i criteri per la valutazione, da parte del sistema interno dell'ente, dei rischi di cui al paragrafo 1;
- b) i criteri per l'identificazione, la gestione e l'attenuazione, da parte degli enti, dei rischi di cui al paragrafo 1;
- c) i criteri per la valutazione e il monitoraggio, da parte degli enti, dei rischi di cui al paragrafo 2;
- d) i criteri per stabilire se i sistemi interni applicati dagli enti ai fini del paragrafo 1 non siano soddisfacenti, come indicato al paragrafo 3;

L'ABE emana i suddetti orientamenti entro [un anno dall'entrata in vigore].";

14) all'articolo 85, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti assicurano che gli enti attuino politiche e processi intesi a valutare e a gestire l'esposizione al rischio operativo, nel quale sono compresi il rischio di modello e i rischi derivanti dall'esternalizzazione, e a coprire gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Gli enti stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.";

15) l'articolo 92 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è soppresso;

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri assicurano che gli enti, nell'elaborare e applicare le politiche di remunerazione complessive, che comprendono stipendi e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, rispettino i seguenti requisiti, secondo modalità e in misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Ai fini del paragrafo 2, le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente comprendono almeno:

a) tutti i membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza dell'ente;

b) il personale con responsabilità manageriali sulle funzioni di controllo e sulle unità operative/aziendali rilevanti dell'ente;

d) i membri del personale che hanno avuto diritto a una remunerazione significativa nell'esercizio precedente, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

i) la remunerazione del membro del personale è pari o superiore a 500 000 EUR e alla remunerazione media corrisposta ai membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza dell'ente di cui alla lettera a);

ii) il membro del personale svolge la propria attività professionale all'interno di un'unità operativa/aziendale rilevante e l'attività è tale da avere un impatto significativo sul profilo di rischio della pertinente unità operativa/aziendale.";

16) l'articolo 94 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera l), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) azioni o, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, ovvero strumenti legati alle azioni o, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, strumenti non monetari equivalenti;"

a bis) il paragrafo 2 è modificato come segue:

"L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera l), punto ii).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2014.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri seguenti per individuare i membri del personale le cui attività hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 3:

- a) responsabilità manageriali, funzioni di controllo e unità operative/aziendali rilevanti;
- b) unità operativa/aziendale rilevante e impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione; e
- c) altre categorie di personale, non espressamente menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, le cui attività hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale ivi menzionate.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [6 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3. In deroga al paragrafo 1, i requisiti di cui alle lettere l) e m) e alla lettera o), secondo comma, non si applicano, come minimo, a:

- a) un ente che non sia un grande ente ai sensi dell'articolo 430 bis, punto 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale o, se del caso, su base consolidata conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, pari o inferiore a 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;
- b) un membro del personale la cui remunerazione variabile annua non superi 50 000 EUR e non rappresenti più di un terzo della sua remunerazione totale annua. Ai fini della presente lettera, gli Stati membri possono modificare le soglie ivi previste tenendo conto delle peculiarità delle pratiche di remunerazione nel mercato nazionale pertinente nonché delle responsabilità e del profilo professionale dei membri del personale in questione.

3 bis. Uno Stato membro può:

- a) ridurre la soglia di cui al paragrafo 3, lettera a) per gli enti diversi dai grandi enti quali definiti all'articolo 430 bis, punto 1 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto della natura e dell'ampiezza delle loro attività, dell'organizzazione interna o, se pertinente, delle caratteristiche del gruppo a cui appartengono; o
- b) aumentare la soglia di cui al paragrafo 3, lettera a), fino ad un massimo di 15 miliardi di EUR, a condizione che l'ente non sia un grande ente quale definito all'articolo 430 bis, punto 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 e soddisfi i criteri di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 4, lettere da b) a e) del regolamento (UE) n. 575/2013.

4. Entro [quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione procede, in stretta collaborazione con l'ABE, al riesame dell'applicazione dei paragrafi 3 e 3 bis e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.

5. L'ABE adotta orientamenti per facilitare l'attuazione dei paragrafi 3 e 3 bis e garantirne l'applicazione uniforme.";

17) l'articolo 97 è così modificato:

- a) al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;
- b) dopo il paragrafo 4 è inserito il seguente nuovo paragrafo 4 bis:

"4 bis. Le autorità competenti possono adattare le metodologie di applicazione del processo di revisione e valutazione di cui al paragrafo 1 per tener conto degli enti con profili di rischio simili, per esempio con modelli imprenditoriali simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni. Tali metodologie adattate possono prevedere parametri di riferimento basati sul rischio e indicatori quantitativi, consentono di tenere in debita considerazione i rischi specifici cui ciascun ente può essere esposto, e non pregiudicano la specificità a livello di singolo ente delle misure imposte a norma dell'articolo 104 bis.

Le autorità competenti informano l'ABE se utilizzano metodologie adattate ai sensi del presente paragrafo. L'ABE controlla le prassi di vigilanza ed emana orientamenti per specificare le modalità di valutazione di profili di rischio simili ai fini del presente paragrafo e per garantire un'applicazione coerente e proporzionata, all'interno dell'Unione, di metodologie simili adattate agli enti. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

18) l'articolo 98 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera j) è soppressa;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La revisione e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. Le autorità competenti esercitano poteri di vigilanza almeno nei seguenti casi, a meno che non ritengano, sulla base della revisione e della valutazione di cui al presente paragrafo, che la gestione da parte dell'ente del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sia adeguata e che l'ente non sia eccessivamente esposto al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione:

a) nel caso in cui il cui valore economico del capitale proprio di un ente di cui all'articolo 84, paragrafo 1, si riduca di più del 15% del suo capitale di classe 1 a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente a uno dei sei scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse;

b) nel caso in cui l'ente subisca una forte diminuzione dei suoi proventi da interessi netti a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente a uno dei due scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse di cui all'articolo 448, paragrafo 3, lettera b) del regolamento n. 575/2013.

Ai fini del presente paragrafo, per "poteri di vigilanza" si intende uno dei seguenti poteri:

- a) i poteri di cui all'articolo 104, paragrafo 1;
- b) il potere di imporre ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle individuate dall'ABE a norma dell'articolo 98, paragrafo 5, lettere a) e b), riprodotte dagli enti nel loro calcolo del valore economico del capitale proprio ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1.
- c) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, ai fini del paragrafo 5:

- a) sei scenari prudenziali di shock da applicare ai tassi di interesse per ciascuna valuta;
- b) alla luce delle norme prudenziali convenute a livello internazionale, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni, escluse le ipotesi comportamentali, riprodotte dagli enti nel loro calcolo del valore economico del capitale proprio ai sensi del paragrafo 5, lettera a), limitatamente a:
 - i) il trattamento del capitale proprio dell'ente;
 - ii) l'inclusione, la composizione e l'attualizzazione dei flussi di cassa sensibili ai tassi di interesse, derivanti dalle attività, passività ed elementi fuori bilancio dell'ente, compreso il trattamento dei margini commerciali e di altri elementi dei differenziali;
 - iii) l'uso di modelli di bilancio dinamici e/o statici e il trattamento che ne risulta delle posizioni ammortizzate e in scadenza;
- c) le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni riprodotte dagli enti nei loro calcoli dei proventi da interessi netti e che cosa si intende per "forte diminuzione" ai sensi del paragrafo 5.

L'ABE presenta il progetto di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [un anno dall'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

19) all'articolo 99, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

20) l'articolo 103 è soppresso;

21) l'articolo 104 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'articolo 97, dell'articolo 98, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 101, paragrafo 4, e dell'articolo 102, e in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno almeno i seguenti poteri:

- a) esigere che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi superiori ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013, alle condizioni di cui all'articolo 104 bis;
- b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74;
- c) esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;
- d) esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;

- e) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;
 - f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti, comprese le attività esternalizzate;
 - g) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
 - h) esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;
 - i) limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte dell'ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
 - j) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
 - k) imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;
 - l) richiedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive.";
- b) il paragrafo 2 è così modificato:

"2. Ai fini del paragrafo 1, lettera j), le autorità competenti possono imporre agli enti obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti solo se le informazioni da comunicare non costituiscano una duplicazione e le informazioni aggiuntive sono richieste ai fini degli articoli da 97 a 102. Le eventuali informazioni aggiuntive che possono essere richieste dagli enti sono considerate una duplicazione se informazioni identiche o sostanzialmente identiche sono già state comunicate in altro modo all'autorità competente. L'autorità competente non chiede a un ente di comunicare informazioni aggiuntive se ha precedentemente ricevuto informazioni in un formato o con un grado di dettaglio diversi e tale differenza di formato o di grado di dettaglio non le impedisce di produrre informazioni la cui qualità e affidabilità è pari a quella delle informazioni aggiuntive che sarebbero comunicate in altro modo.";

c) il paragrafo 3 è soppresso;

22) sono inseriti i seguenti articoli 104 bis, 104 ter e 104 quater:

"Articolo 104 bis

Requisito aggiuntivo di fondi propri

1. Le autorità competenti impongono il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), se, in base ai riesami svolti a norma degli articoli 97 e 101, accertano una delle seguenti situazioni per un singolo ente:
 - a) l'ente è esposto a rischi o a elementi di rischio che non sono coperti, o non in misura sufficiente, dai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato al paragrafo 2;
 - b) l'ente non soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli 73 e 74 della presente direttiva o all'articolo 393 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è improbabile che altre misure di vigilanza siano sufficienti a garantire il rispetto di tali requisiti entro un periodo di tempo adeguato;

- c) le rettifiche di cui all'articolo 98, paragrafo 4, sono considerate insufficienti per consentire all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;
- d) dalla valutazione eseguita a norma dell'articolo 101, paragrafo 4, risulta che l'inosservanza dei requisiti di applicazione del metodo autorizzato condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti in materia di fondi propri;
- e) l'ente omette a più riprese di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivi per contemplare gli orientamenti comunicati ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3;
- f) altre situazioni specifiche per ente che secondo l'autorità competente destano preoccupazioni concrete in materia di vigilanza.

Le autorità competenti impongono solo i requisiti aggiuntivi di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per coprire i rischi incorsi da singoli enti a causa delle loro attività, inclusi quelli che rispecchiano l'impatto di taluni fattori economici o l'evoluzione del mercato sul profilo di rischio di un singolo ente.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si considera che i rischi o gli elementi di rischio non siano coperti o non siano sufficientemente coperti dai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, se gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale ritenuto adeguato dall'autorità competente, tenendo conto della revisione prudenziale della valutazione eseguita dagli enti a norma dell'articolo 73, primo comma, sono superiori ai requisiti in materia di fondi propri dell'ente stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ai fini del primo comma, le autorità competenti valutano, tenuto conto del profilo di rischio di ogni singolo ente, i rischi cui l'ente è esposto, tra cui:

- a) i rischi o gli elementi di rischio esplicitamente esclusi o non esplicitamente affrontati dai requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013; e
- b) i rischi o gli elementi di rischio suscettibili di essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nella misura in cui rischi o elementi di rischio sono soggetti ad accordi transitori o a clausole grandfathering della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013, questi non sono considerati rischi o elementi di rischio suscettibili di essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ai fini del primo comma, i fondi propri aggiuntivi coprono tutti i rischi rilevanti o gli elementi di tali rischi non coperti, o non coperti in misura sufficiente, dai requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni diverse dalla negoziazione può essere considerato rilevante almeno nei casi di cui all'articolo 98, paragrafo 5, a meno che le autorità competenti ritengano, sulla base della revisione e della valutazione di cui allo stesso paragrafo, che la gestione da parte dell'ente del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sia adeguato e che l'ente non sia eccessivamente esposto al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.

3. Le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), come differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 e i requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. L'ente rispetta il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), mediante fondi propri che soddisfano le condizioni seguenti:
 - a) almeno tre quarti del requisito aggiuntivo di fondi propri sono rispettati mediante capitale di classe 1;
 - b) almeno tre quarti del capitale di classe 1 sono costituiti da capitale primario di classe 1.

In deroga al primo comma, l'autorità competente può chiedere all'ente di soddisfare il requisito aggiuntivo di fondi propri con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, se necessario e considerate le circostanze specifiche dell'ente.

I fondi propri utilizzati per rispettare il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), non sono utilizzati per rispettare i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, il requisito combinato di riserva di capitale definito all'articolo 128, paragrafo 6, della presente direttiva o gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter.

In deroga al terzo comma, i fondi propri utilizzati per rispettare il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), imposto dalle autorità competenti per far fronte a rischi di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperti dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale definito all'articolo 128, paragrafo 6, della presente direttiva.

5. L'autorità competente fornisce debitamente per iscritto a ogni ente la giustificazione della decisione di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), includendo almeno un resoconto chiaro della valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), sono specificamente indicati i motivi per i quali l'imposizione di orientamenti sul capitale non è più considerata sufficiente.
6.

Articolo 104 ter

Orientamenti sui fondi propri aggiuntivi

1. Conformemente alle strategie e ai processi di cui all'articolo 73, gli enti fissano il loro capitale interno a un livello adeguato di fondi propri sufficiente per coprire tutti i rischi cui è esposto un ente e per garantire che:
 - a) le fluttuazioni economiche cicliche non determinino l'inosservanza di questi requisiti;
e
 - b) i fondi propri dell'ente possano assorbire le eventuali perdite derivanti da scenari di stress, incluse quelle individuate mediante le prove di stress prudenziali di cui all'articolo 100.
2. Le autorità competenti riesaminano periodicamente il livello di capitale interno fissato da ciascun ente a norma del paragrafo 1 nell'ambito dei riesami e delle valutazioni eseguiti a norma degli articoli 97 e 101, compreso il risultato delle prove di stress di cui all'articolo 100.

In base a tali riesami le autorità competenti determinano per ciascun ente il livello complessivo dei fondi propri che ritengono appropriato.

3. Le autorità competenti comunicano agli enti i loro orientamenti di vigilanza sui fondi propri aggiuntivi, che consistono nella differenza tra il livello complessivo dei fondi propri ritenuto appropriato dalle autorità competenti e l'importo dei fondi propri richiesto nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 128 della presente direttiva, qualora tale differenza sia positiva.
4. Gli orientamenti delle autorità competenti sui fondi propri aggiuntivi a norma del paragrafo 3 sono specifici per ente. Gli orientamenti possono coprire i rischi affrontati dai requisiti aggiuntivi di fondi propri imposti a norma dell'articolo 104 bis unicamente nella misura in cui detti orientamenti contemplino gli aspetti di quei rischi che non sono già coperti a titolo di tale requisito.
5. Il mancato rispetto degli orientamenti di cui al paragrafo 3 qualora un ente soddisfi i requisiti stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) e il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, paragrafo 6, non attiva i limiti di cui all'articolo 141.

Articolo 104 quater
Collaborazione con le autorità di risoluzione

1.
2. Le autorità competenti notificano alle autorità di risoluzione pertinenti il requisito aggiuntivo di fondi propri imposto agli enti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), ed eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati agli enti ai sensi dell'articolo 104 ter.";
- 23) all'articolo 105 la lettera d) è soppressa;
- 24) all'articolo 108, il paragrafo 3 è soppresso;
- 25) all'articolo 109, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le autorità competenti impongono alle imprese madri e alle filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva di assolvere agli obblighi stabiliti al presente capo, sezione II, su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi richiesti dal presente capo, sezione II, e in modo da consentire la produzione di tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, esse assicurano che le imprese madri e le filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva mettano in atto tali dispositivi, processi e meccanismi nelle loro filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, comprese quelle stabilite nei centri finanziari offshore. Tali dispositivi, processi e meccanismi sono inoltre coerenti e ben integrati e tali filiazioni sono anche in grado di produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza.

3. Gli obblighi derivanti dal presente capo, sezione II, riguardanti filiazioni non soggette esse stesse alla presente direttiva non si applicano se l'ente impresa madre nell'UE può dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della sezione II è illegale ai sensi della normativa del paese terzo in cui è stabilita la filiazione.";

25 bis) all'articolo 109, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. I requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 non si applicano su una base consolidata nei casi seguenti:

- a) filiazioni stabilite nell'Unione, laddove esse sono soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri strumenti di diritto dell'Unione;
- b) filiazioni stabilite in un paese terzo, laddove esse sarebbero soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri strumenti di diritto dell'Unione se fossero stabilite nell'Unione.";

25 ter) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:

"Articolo 111

Determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata

1. Se l'impresa madre è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente che vigila sull'impresa madre o ente creditizio impresa madre nell'UE su base individuale.

Se l'impresa madre è un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro o un'impresa d'investimento madre nell'UE e nessuna delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata all'autorità competente che vigila sull'impresa madre o impresa d'investimento madre nell'UE su base individuale.

Se l'impresa madre è un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro o un'impresa d'investimento madre nell'UE e almeno una delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente dell'ente creditizio, o qualora vi siano diversi enti creditizi, dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

2. Se l'impresa madre di un ente è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente che vigila sull'ente su base individuale.
3. Se due o più enti autorizzati nell'Unione hanno la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata:
 - a) dall'autorità competente dell'ente creditizio, qualora vi sia un solo ente creditizio all'interno del gruppo;
 - b) dall'autorità competente dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, qualora vi siano vari enti creditizi all'interno del gruppo; o
 - c) dall'autorità competente dell'impresa d'investimento con il totale di bilancio più elevato, qualora il gruppo non includa alcun ente creditizio.

4. Se il consolidamento è richiesto a norma dell'articolo 18, paragrafi 3 o 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato o, qualora il gruppo non includa alcun ente creditizio, dall'autorità competente dell'impresa d'investimento con il totale di bilancio più elevato.

4 bis. In deroga al paragrafo 1, terzo comma, al paragrafo 3, lettera b) e al paragrafo 4, qualora l'autorità competente vigili su base individuale su più di un ente creditizio del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata è l'autorità competente che vigila su base individuale su uno o più enti creditizi del gruppo, qualora la somma dei totali di bilancio degli enti creditizi sottoposti a vigilanza sia più elevata di quella degli enti creditizi sottoposti alla vigilanza su base individuale da parte di qualsiasi altra autorità competente.

In deroga al paragrafo 3, lettera c), qualora l'autorità competente vigili su base individuale su più di un'impresa d'investimento del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata è l'autorità competente che vigila su base individuale su una o più imprese d'investimento del gruppo con il totale di bilancio aggregato più elevato.

5. In casi particolari, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare ai criteri di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 e nominare una diversa autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, qualora l'applicazione dei criteri ivi contenuti fosse inadeguata tenuto conto degli enti interessati e della relativa importanza delle loro attività nei pertinenti Stati membri, o della necessità di garantire la continuità della vigilanza a livello consolidato da parte della stessa autorità competente. In tali casi, l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o l'ente con il totale di bilancio più elevato, hanno diritto, se del caso, a essere ascoltati prima che le autorità competenti decidano in merito.

6. Le autorità competenti notificano alla Commissione e all'ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 5.";
- 26) l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

"Articolo 113

Decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici per ente

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta:
- a) sull'applicazione degli articoli 73 e 97 per determinare l'adeguatezza del livello dei fondi propri su base consolidata detenuti dal gruppo di enti in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e al livello di fondi propri richiesto in applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), a ciascuna entità del gruppo di enti e su base consolidata;
 - b) sulle misure per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, incluse l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 e la necessità di requisiti in materia di liquidità specifici per l'ente conformemente all'articolo 105 della presente direttiva;
 - c) su eventuali orientamenti di vigilanza sui fondi propri aggiuntivi determinati ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3.

2. Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 sono prese:

- a) ai fini del paragrafo 1, lettera a), entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle altre autorità competenti interessate di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 bis;
- b) ai fini del paragrafo 1, lettera b), entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo di enti conformemente agli articoli 86 e 105;
- c) ai fini del paragrafo 1, lettera c), entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 ter.

Le decisioni congiunte tengono inoltre debitamente conto della valutazione del rischio delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate conformemente agli articoli 73, 97, 104 bis e 104 ter.

Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), figurano in documenti contenenti una motivazione esaustiva, che sono trasmessi dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre nell'UE. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una qualsiasi delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.

3. Qualora le autorità competenti non pervengano a una decisione congiunta entro i termini di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull'applicazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105 dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate. Se, alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 2, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l'ABE può adottare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento, e adotta una decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 equivalgano ai periodi di conciliazione di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

La decisione sull'applicazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105 è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni dell'ente creditizio impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se, alla scadenza di uno dei termini di cui al paragrafo 2, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviando la loro decisione e attendono la decisione che l'ABE adotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adottano la propria decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 equivalgano ai periodi di conciliazione di cui al predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

Le decisioni figurano in un documento contenente una motivazione esaustiva e tengono conto della valutazione del rischio, dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nei termini di cui al paragrafo 2. Il documento è trasmesso dall'autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le autorità competenti interessate e all'ente impresa madre nell'UE.

Qualora l'ABE sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.

4. Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità competenti in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 3 sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta conformemente al paragrafo 3 sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando l'autorità competente responsabile della vigilanza sulle filiazioni dell'ente impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105. In quest'ultimo caso, l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente articolo per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 73, 86, 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105 al fine di facilitare l'adozione delle decisioni congiunte.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° luglio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

26 bis) all'articolo 115, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

"3. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista approvata a norma dell'articolo 21 bis, gli accordi di coordinamento e cooperazione di cui al paragrafo 1 sono conclusi anche con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa madre.";

27) l'articolo 116 è così modificato:

a) dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente nuovo paragrafo 1 bis:

"1 bis. Al fine di agevolare i compiti di cui all'articolo 112, paragrafo 1, all'articolo 114, paragrafo 1, e all'articolo 115, paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza anche quando tutte le filiazioni transfrontaliere di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE hanno sede in paesi terzi, a condizione che le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti agli obblighi di cui al capo 1, sezione II, della presente direttiva e, se del caso, agli articoli 76 e 81 della direttiva 2014/65/UE.";

b) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente nuovo comma:

"L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista approvata a norma dell'articolo 21 bis può partecipare al pertinente collegio delle autorità di vigilanza.";

28) all'articolo 119, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 21 bis, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per includere le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata.";

29) all'articolo 120, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2009/138/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, in accordo con l'autorità di vigilanza del gruppo nel settore delle assicurazioni, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni della direttiva relative al settore finanziario più importante, di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.";

29 bis) all'articolo 125, paragrafo 1, è aggiunto il seguente nuovo comma:

"Qualora a norma dell'articolo 111 l'autorità di vigilanza su base consolidata di un gruppo con una società di partecipazione finanziaria mista madre sia diversa dal coordinatore di cui all'articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, le due autorità collaborano ai fini dell'applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata. Al fine di agevolare e di rendere efficace la cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata e il coordinatore concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione.";

29 ter) all'articolo 128, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. "riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente", i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 130;"

29 quater) gli articoli 129 e 130 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 129

Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale

1. Gli Stati membri impongono agli enti di detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1, detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, una riserva di conservazione del capitale costituita da capitale primario di classe 1 pari al 2,5 % dell'importo complessivo della loro esposizione al rischio calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, di tale regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1 uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.

La decisione sull'applicazione di tale esenzione è pienamente motivata, illustra perché l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.

Gli Stati membri che decidono di applicare tale esenzione lo notificano al CERS. Il CERS trasmette le notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati.

3. Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro designa l'autorità incaricata dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

4. Ai fini del paragrafo 2 le imprese di investimento sono classificate come piccole o medie conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (1).
5. Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per soddisfare i requisiti imposti a norma dell'articolo 104 bis e gli orientamenti imposti a norma dell'articolo 104 ter.
6. Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.

Articolo 130

Obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

1. Gli Stati membri impongono agli enti di detenere una loro specifica riserva di capitale anticiclica equivalente all'importo complessivo della loro esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, moltiplicato per la media ponderata dei coefficienti anticiclici, calcolati conformemente all'articolo 140 della presente direttiva su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, di tale regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1 uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dai requisiti di cui a detto paragrafo, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.

La decisione sull'applicazione di tale esenzione è pienamente motivata, illustra perché l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.

Gli Stati membri che decidono di applicare tale esenzione lo notificano al CERS. Il CERS trasmette senza indugio le notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati.

3. Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro designa l'autorità incaricata dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
 4. Ai fini del paragrafo 2, le imprese di investimento sono classificate in piccole e medie conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.
 5. Gli enti rispettano l'obbligo di cui al paragrafo 1 con capitale primario di classe 1 che va ad aggiungersi all'altro capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri imposti dall'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale imposto dall'articolo 129 della presente direttiva e ogni altro requisito di cui all'articolo 104 della presente direttiva.
 6. Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.";
- 30) l'articolo 131 è sostituito dal seguente:

"Articolo 131

Enti a rilevanza sistemica a livello globale e altri enti a rilevanza sistemica

1. Gli Stati membri designano l'autorità incaricata di individuare, su base consolidata, gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e, su base individuale, subconsolidata o consolidata, a seconda dei casi, altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), che sono stati autorizzati nell'ambito della rispettiva giurisdizione. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata. Gli Stati membri possono designare più di una autorità.

I G-SII possono essere:

- a) un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, o da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE; o
- b) un ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

Gli O-SII possono essere un ente o un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, un ente impresa madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o una società di partecipazione mista madre in uno Stato membro.

2. Il metodo di individuazione dei G-SII si basa sulle categorie seguenti:
 - a) dimensioni del gruppo;
 - b) interconnessione del gruppo con il sistema finanziario;
 - c) sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo;

- d) complessità del gruppo;
- e) attività transfrontaliere del gruppo, comprese le attività transfrontaliere tra Stati membri e tra uno Stato membro e un paese terzo.

Tutte le categorie hanno lo stesso peso e si basano su indicatori quantificabili.

La metodologia produce un punteggio complessivo per ciascuna entità di cui al paragrafo 1 valutata, consentendo di individuare e assegnare i G-SII a una sottocategoria come descritto al paragrafo 9.

2 bis. Un metodo aggiuntivo di individuazione dei G-SII si basa sulle categorie seguenti:

- a) le categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d);
- b) attività transfrontaliere del gruppo, escluse le attività del gruppo negli Stati membri partecipanti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014.

Tutte le categorie hanno lo stesso peso e si basano su indicatori quantificabili. Per le categorie di cui alla lettera a), gli indicatori sono gli stessi degli indicatori corrispondenti determinati a norma del paragrafo 2.

Il metodo aggiuntivo di individuazione produce un punteggio complessivo aggiuntivo per ciascuna entità di cui al paragrafo 1 valutata, sulla base del quale le autorità competenti o le autorità designate possono adottare una delle misure di cui al paragrafo 10, lettera c).

3. Gli O-SII sono individuati conformemente al paragrafo 1. La rilevanza sistemica è valutata in base ad almeno uno dei criteri seguenti:

- a) dimensioni;
- b) rilevanza per l'economia dell'Unione o dello Stato membro pertinente;
- c) significatività delle attività transfrontaliere;
- d) interconnessione dell'ente o del gruppo con il sistema finanziario.

Entro il 1° gennaio 2015 l'ABE, previa consultazione del CERS, pubblica orientamenti sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione del presente paragrafo in relazione alla valutazione degli O-SII. Tali orientamenti tengono conto dei quadri internazionali per gli enti a rilevanza sistemica a livello nazionale e delle specificità dell'Unione e nazionali.

- 4. Ciascun G-SII mantiene, su base consolidata, una riserva per i G-SII che corrisponde alla sottocategoria cui è assegnato il G-SII. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1 e si aggiunge a quest'ultimo.
- 5. L'autorità competente o l'autorità designata può chiedere a ciascun O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, di detenere una riserva per gli O-SII fino al 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dei criteri per l'individuazione dell'O-SII. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.
- 5 bis. Fatta salva l'autorizzazione della Commissione descritta di seguito, l'autorità competente o l'autorità designata può richiedere a ciascun O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, di mantenere una riserva per gli O-SII superiore al 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.

Entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 7, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva per gli O-SII. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito alla riserva conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Entro due mesi dalla ricezione del parere del CERS, la Commissione adotta, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che la riserva per gli O-SII non comporta effetti negativi sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, un atto di esecuzione che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata ad adottare la misura proposta.

6. Nel chiedere che sia detenuta una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:
 - a) la riserva per gli O-SII non deve comportare effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;
 - b) la riserva per gli O-SII deve essere riesaminata almeno una volta l'anno dall'autorità competente o dall'autorità designata.

7. Prima della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata informa il CERS un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 5 e informa il CERS tre mesi prima della pubblicazione della decisione dell'autorità competente o dell'autorità designata di cui al paragrafo 5 bis. Il CERS trasmette senza indugio le notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati. Tale notifica precisa in modo dettagliato:

- a) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva per gli O-SII sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;
 - b) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva per gli O-SII sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;
 - c) il coefficiente della riserva per gli O-SII che lo Stato membro desidera fissare.
8. Fatti salvi l'articolo 133 e il paragrafo 5 del presente articolo, qualora un O-SII sia una filiazione di un G-SII o di un O-SII che è un ente o un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE e soggetto a una riserva per un O-SII su base consolidata, la riserva che si applica a livello individuale o subconsolidato per l'O-SII non supera l'importo inferiore tra:
- a) la somma del coefficiente più elevato della riserva per i G-SII o gli O-SII applicabile al gruppo a livello consolidato e l'1% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
 - b) il 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, o il coefficiente che la Commissione ha autorizzato ad applicare al gruppo a livello consolidato a norma del paragrafo 5 bis.

9. I G-SII sono suddivisi in almeno cinque sottocategorie. Il limite più basso e i limiti tra le diverse sottocategorie sono determinati mediante i punteggi ricavati dalla metodologia di individuazione di cui al paragrafo 2. I punteggi soglia tra sottocategorie adiacenti sono definiti in maniera chiara e rispondono al principio secondo il quale vi è un aumento lineare costante della rilevanza sistemica tra ciascuna sottocategoria, da cui deriva un aumento lineare dell'obbligo di capitale primario di classe 1 aggiuntivo, con l'eccezione della sottocategoria più elevata. Ai fini del presente paragrafo, per rilevanza sistemica si intende l'impatto previsto esercitato da una situazione di difficoltà del G-SII sul mercato finanziario globale. Alla sottocategoria più bassa è assegnata una riserva per i G-SII pari all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la riserva assegnata a ciascuna sottocategoria aumenta secondo intervalli di almeno lo 0,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
10. Fatti salvi i paragrafi 1 e 9 e sulla base delle sottocategorie e dei punteggi soglia di cui al paragrafo 9, l'autorità competente o l'autorità designata può, nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza:
- a) riassegnare un G-SII da una sottocategoria più bassa a una più elevata;
 - b) assegnare un'entità di cui al paragrafo 1 con un punteggio complessivo di cui al paragrafo 2 inferiore al punteggio limite della sottocategoria più bassa a tale sottocategoria o a una sottocategoria più elevata, in tal modo designandola come G-SII;

c) tenendo conto del meccanismo di risoluzione unico, sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo di cui al paragrafo 2 bis:

i) riassegnare un G-SII da una sottocategoria più elevata a una più bassa, o

ii) assegnare a un G-SII una riserva per i G-SII inferiore all'1% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che il punteggio complessivo aggiuntivo sia inferiore al punteggio soglia della sottocategoria più bassa.

11. [] .

12. L'autorità competente o l'autorità designata comunica al CERS le denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato. La notifica motiva in modo esauriente l'esercizio o meno del giudizio di vigilanza in conformità del paragrafo 10, lettere a), b) e c). Il CERS trasmette senza indugio le notifiche alla Commissione e all'ABE, e pubblica le loro denominazioni. Le autorità competenti o le autorità designate pubblicano la sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato.

L'autorità competente o l'autorità designata riesamina una volta l'anno l'individuazione dei G-SII e degli O-SII e l'assegnazione dei G-SII alle rispettive sottocategorie e comunica i risultati all'ente a rilevanza sistemica interessato e al CERS, che trasmette senza indugio i risultati alla Commissione e all'ABE. L'autorità competente o l'autorità designata pubblica l'elenco aggiornato degli enti a rilevanza sistemica individuati e la sottocategoria cui ciascun G-SII individuato è assegnato.

13. Gli enti a rilevanza sistemica non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare gli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 5 e per soddisfare i requisiti imposti a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché degli articoli 104 bis, 129, 130, 133 e 134 della presente direttiva ed eventuali orientamenti imposti a norma dell'articolo 104 ter della presente direttiva.
14. Qualora un gruppo sia soggetto, su base consolidata, a una riserva per i G-SII e una riserva per gli O-SII, si applica la riserva più elevata.
15. Qualora un ente sia soggetto a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata conformemente all'articolo 133, tale riserva si cumula con la riserva per gli O-SII o i G-SII applicata conformemente al presente articolo.

Qualora la somma del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico calcolato ai fini dell'articolo 133, paragrafi 12, 13 o 14, della presente direttiva e del coefficiente della riserva per gli O-SII o i G-SII cui è soggetto lo stesso ente sia superiore al 5%, si applica la procedura di cui al paragrafo 5 bis.

16. []
17. Ove un ente faccia parte di un gruppo o di un sottogruppo cui appartengono un G-SII o un O-SII, ciò non comporta mai che tale ente sia soggetto, su base individuale, a un requisito combinato di riserva di capitale inferiore alla somma della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, e della somma della riserva per gli O-SII e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a esso su base individuale.

18. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare, ai fini del presente articolo, le metodologie secondo la quale l'autorità competente o l'autorità designata individua un ente o un gruppo di enti guidati da un ente impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE in quanto G-SII, nonché per precisare la metodologia per la definizione delle sottocategorie e l'assegnazione dei G-SII alle sottocategorie sulla base della loro rilevanza sistemica, tenendo conto di tutte le norme convenute a livello internazionale. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

- 30 bis) gli articoli 133 e 134 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 133

Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

1. Ogni Stato membro può introdurre una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1 per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 8, al fine di prevenire e attenuare rischi sistemici o macroprudenziali non previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dall'articolo 131 della presente direttiva, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro.

1 bis. Gli enti calcolano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico ("BSR") come segue:

$$B_{SR} = r^T \cdot E^T + \sum_i r^i \cdot E^i$$

in cui:

i = l'indice che individua il sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 8;

r^T = il coefficiente della riserva applicabile all'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente;

E^T = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

r^i = il coefficiente della riserva applicabile all'importo dell'esposizione al rischio di un sottoinsieme di esposizioni i di cui al paragrafo 8;

E^i = l'importo dell'esposizione al rischio di un ente per il sottoinsieme di esposizioni i calcolate in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro designa l'autorità incaricata di fissare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e di definire a quali esposizioni e sottoinsiemi di enti si applichi. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
3. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente o designata pertinente, a seconda dei casi, può chiedere agli enti di detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare il requisito in materia di fondi propri imposto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico di capitale primario di classe 1 calcolata conformemente al paragrafo 1 bis, su base individuale, consolidata o subconsolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, dello stesso regolamento. 4.

Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3 per soddisfare i requisiti imposti a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché degli articoli 104 bis, 129, 130, e 131 della presente direttiva ed eventuali orientamenti imposti a norma dell'articolo 104 ter della presente direttiva.

5.
6. Ove un ente faccia parte di un gruppo o di un sottogruppo cui appartengono un G-SII o un O-SII, ciò non comporta mai che tale ente sia soggetto, su base individuale, a un requisito combinato di riserva di capitale inferiore alla somma della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva per gli O-SII e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a esso su base individuale.
7.
8. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può applicarsi con riferimento a:
 - a) tutte le esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva;

- b) le seguenti esposizioni settoriali nello Stato membro che fissa tale riserva:
 - i) tutte le esposizioni al dettaglio nei confronti di persone fisiche che sono garantite da immobili residenziali;
 - ii) tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali;
 - iii) tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche escluse quelle di cui al punto ii);
 - iv) tutte le esposizioni nei confronti di persone fisiche escluse quelle di cui al punto i).
- c) tutte le esposizioni situate in altri Stati membri, fatti salvi i paragrafi 14 e 17;
- d) le esposizioni settoriali di cui alla lettera b) situate in altri Stati membri esclusivamente per consentire il riconoscimento di un coefficiente di riserva fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134;
- e) le esposizioni in paesi terzi;
- f) i sottosettori di una delle categorie di esposizione di cui alla lettera b) del presente paragrafo.

8 bis. Entro il [30 giugno 2020] l'ABE, previa consultazione del CERS, pubblica orientamenti sui pertinenti sottosettori di esposizione a cui l'autorità competente o l'autorità designata possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in conformità del paragrafo 8, lettera f).

9. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica a tutte le esposizioni, o a un sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 8, di tutti gli enti o a uno o più sottoinsiemi di detti enti rientranti, a norma della presente direttiva, nelle competenze delle autorità dello Stato membro interessato ed è fissata secondo intervalli di adeguamento singoli o multipli di 0,5 punti percentuali. Per i diversi sottoinsiemi di enti e di esposizioni possono essere introdotti obblighi differenti.

10. Nel richiedere che sia detenuta una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:
- a) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non deve comportare effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;
 - b) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico deve essere riesaminata almeno ogni due anni dall'autorità competente o dall'autorità designata.
 - c) la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non fa fronte ai rischi coperti dal quadro di cui all'articolo 131.
11. L'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, comunica la decisione al CERS un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 15. Il CERS trasmette senza indugio le notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati. Se il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica con riferimento alle esposizioni situate in paesi terzi, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, informa anche il CERS che, a sua volta, trasmette la notifica alle autorità di vigilanza di tali paesi terzi. La notifica precisa in modo dettagliato:
- a) il rischio sistemico o macroprudenziale nello Stato membro;
 - b) le ragioni per cui l'entità dei rischi sistemici o macroprudenziali costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
 - c) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;

- d) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;
- e) le ragioni per cui la misura esistente di cui all'articolo 130 risulta insufficiente a fronteggiare il rischio macroprudenziale o il rischio sistemico individuati considerando la relativa efficacia di tale misura;
- f) il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, desidera imporre e le esposizioni a cui si applicano il coefficiente o i coefficienti nonché gli enti soggetti ai requisiti in materia di coefficiente o coefficienti;
- g) laddove il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi a tutte le esposizioni, le ragioni per cui l'autorità ritiene che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non costituisca una duplicazione del funzionamento della riserva per gli O-SII di cui all'articolo 131 della presente direttiva.

12. Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non imponga a nessuna delle categorie di esposizione elencate al paragrafo 8 soggette alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 3 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, segue la procedura di cui al paragrafo 11 per comunicare la decisione al CERS un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 15.

Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia del 3 %.

13. Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a una delle categorie di esposizione elencate al paragrafo 8 soggette alla riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico compreso tra il 3% e il 5% con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva chiede il parere della Commissione. La Commissione fornisce il suo parere entro un mese dal ricevimento della richiesta. In caso di parere negativo della Commissione, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, dello Stato membro che fissa tale riserva si conforma a tale parere o fornisce le ragioni per le quali non lo fa. Se un ente a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituisce una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata lo notifica alle autorità di tale Stato membro, alla Commissione e al CERS.

Entro un mese dalla notifica la Commissione e il CERS emettono una raccomandazione sulle misure adottate in conformità del presente paragrafo.

Se le autorità della filiazione e dell'impresa madre sono in disaccordo in merito al coefficiente o ai coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabili a tale ente e in caso di raccomandazione negativa della Commissione e del CERS, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, possono deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE.

Se la decisione di fissare uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico comporta una diminuzione o non comporta alcuna modifica del coefficiente o dei coefficienti di riserva fissati in precedenza, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, si conforma solo alle procedure di cui al paragrafo 11.

14. Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a una delle categorie di esposizione elencate al paragrafo 8 dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, chiede l'autorizzazione della Commissione prima di applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. Entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 11, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito a tale coefficiente o a tali coefficienti di riserva conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Entro due mesi dalla ricezione del parere del CERS, la Commissione adotta, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, un atto di esecuzione che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, ad adottare la misura proposta.

Se la decisione di fissare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico comporta una diminuzione o non comporta alcuna modifica del coefficiente di riserva fissato in precedenza, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, si conforma solo alle procedure di cui al paragrafo 11.

15. Ogni autorità competente o autorità designata, a seconda dei casi, comunica la fissazione o la modifica di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico tramite pubblicazione in un appropriato sito web. La comunicazione include almeno le seguenti informazioni:

- a) il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- b) gli enti ai quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- b1) le esposizioni alle quali si applica il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- c) le ragioni della fissazione o della modifica del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- d) la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata o modificata; e
- e) i nomi dei paesi nei casi in cui le esposizioni situate in tali paesi sono riconosciute nella riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Ove la pubblicazione di cui alla lettera c) potesse pregiudicare la stabilità del sistema finanziario, le informazioni a norma della lettera c) non sono inserite nella comunicazione.

16. Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.

Se l'applicazione di tali limiti alle distribuzioni determina un miglioramento non soddisfacente del capitale primario di classe 1 dell'ente alla luce del relativo rischio sistemico, le autorità competenti possono adottare misure aggiuntive conformemente all'articolo 64.

17. Qualora l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, decida di fissare la riserva in base alle esposizioni in altri Stati membri, la riserva è imposta in identica misura con riferimento a tutte le esposizioni situate all'interno dell'Unione, a meno che essa non sia fissata per riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134.

Articolo 134

Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

1. Altri Stati membri possono riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.
 2. Se gli Stati membri riconoscono un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per gli enti autorizzati a livello nazionale, essi informano il CERS. Il CERS trasmette senza indugio le notifiche alla Commissione, all'ABE e allo Stato membro che fissa tale coefficiente.
 3. Nel decidere se riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, lo Stato membro tiene conto delle informazioni presentate dallo Stato membro che fissa tale coefficiente conformemente all'articolo 133, paragrafi 11, 12 o 13.
- 3 bis. Se gli Stati membri riconoscono un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per gli enti autorizzati a livello nazionale, tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può cumularsi con la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicata conformemente all'articolo 133, a condizione che le riserve facciano fronte a rischi diversi. Se le riserve fanno fronte ai medesimi rischi, si applica esclusivamente la riserva più elevata.

4. Uno Stato membro che fissa un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 133 può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato o gli Stati membri che possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.";

30 ter) l'articolo 136 è sostituito dal seguente:

"Articolo 136

Fissazione dei coefficienti anticiclici

1. Gli Stati membri designano un'autorità pubblica o un organismo pubblico ("autorità designata") con il compito di fissare il coefficiente anticiclico dello Stato membro.
2. Ogni autorità designata calcola per ogni trimestre un indicatore di riferimento che essa utilizza come parametro ai fini della fissazione del coefficiente anticiclico conformemente al paragrafo 3. L'indicatore di riferimento riflette, in modo attendibile, il ciclo del credito e i rischi risultanti da una crescita eccessiva del credito nello Stato membro e tiene debitamente conto delle specificità dell'economia nazionale. Esso si basa sulla deviazione del rapporto credito/PIL dalla tendenza di lungo periodo, tenendo conto tra l'altro:
 - a) di un indicatore della crescita dei livelli del credito nell'ambito della loro giurisdizione e, in particolare, di un indicatore che rifletta le variazioni del rapporto tra credito concesso nello Stato membro e PIL;
 - b) di ogni orientamento espresso dal CERS conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettera b).

3. Le autorità designate valutano trimestralmente l'adeguatezza del coefficiente anticiclico per il proprio Stato membro e, ove necessario, fissano o adeguano il coefficiente. Nel farlo tengono conto:
- a) dell'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2;
 - b) di ogni orientamento espresso dal CERS conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere a), c) e d) e di eventuali raccomandazioni emanate dal CERS relativamente alla fissazione del coefficiente;
 - c) di altre variabili che le autorità designate considerano rilevanti per affrontare il rischio sistemico ciclico.
4. Il coefficiente anticiclico, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, degli enti che hanno esposizioni creditizie in detto Stato membro, è compreso tra lo 0 % e il 2,5 %, calibrato in intervalli di 0,25 punti percentuali o multipli di 0,25 punti percentuali. Se giustificato sulla base delle considerazioni di cui al paragrafo 3, l'autorità designata può fissare un coefficiente anticiclico superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini di cui all'articolo 140, paragrafo 2, della presente direttiva.

5. Quando un'autorità designata fissa per la prima volta il coefficiente anticiclico sopra lo zero o quando, successivamente, un'autorità designata aumenta il tasso coefficiente anticiclico prevalente, essa decide anche la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare il coefficiente superiore ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente. Tale data non è posteriore di oltre dodici mesi alla data in cui l'aumento è stato comunicato conformemente al paragrafo 7. Se la data cade a meno di dodici mesi dalla comunicazione dell'aumento, il termine più breve per l'applicazione è giustificato sulla base di circostanze eccezionali.
6. Se un'autorità designata riduce il coefficiente anticiclico, sia esso riportato o no a zero, essa decide anche un periodo indicativo nel quale non sono previsti aumenti. Tuttavia, il periodo indicativo non è vincolante per l'autorità designata.
7. Ogni autorità designata comunica la valutazione trimestrale del coefficiente anticiclico e, se del caso, la sua revisione, mediante pubblicazione sul suo sito web. La comunicazione include almeno le seguenti informazioni:
 - a) il coefficiente anticiclico applicabile;
 - b) il rapporto credito/PIL rilevante e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo;
 - c) dell'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2;
 - d) la motivazione di tale coefficiente;
 - e) in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare tale coefficiente superiore per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente;

- f) se la data di cui alla lettera e) cade a meno di dodici mesi dalla data della comunicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione;
- g) in caso di diminuzione del coefficiente, il periodo indicativo durante il quale non sono previsti aumenti del coefficiente, unitamente alla motivazione della durata del periodo;

Le autorità designate adottano tutte le misure ragionevoli per coordinare le tempistiche della comunicazione.

Le autorità designate notificano al CERS ogni aumento o diminuzione del coefficiente anticiclico e le informazioni necessarie di cui alle lettere da a) a g). Il CERS pubblica sul suo sito web tutti i coefficienti notificati, nonché le relative informazioni.";

31) all'articolo 141, i paragrafi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ente che soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale non effettua una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1 tale da diminuire il capitale primario di classe 1 ad un livello che non consenta più di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale.

2. L'ente che non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale calcola l'ammontare massimo distribuibile conformemente al paragrafo 4 e ne informa l'autorità competente.

Nei casi in cui si applica il primo comma, l'ente non effettua le seguenti azioni prima di aver calcolato l'ammontare massimo distribuibile:

- a) effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;
- b) assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale;
- c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

3. Se l'ente non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto o lo supera, non distribuisce, mediante una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), più dell'ammontare massimo distribuibile calcolato conformemente al paragrafo 4.

4. Gli enti calcolano l'ammontare massimo distribuibile moltiplicando l'importo calcolato conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'ammontare massimo distribuibile è ridotto da ciascuna delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c).

5. La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

- a) dagli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento relativo alle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c);

più

- b) gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento relativo alle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c);

meno

- c) gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) non fossero distribuiti.

6. Il fattore è determinato come segue:

- a) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;

- b) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;
- c) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
- d) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

$$\text{Limite inferiore del quartile} = \frac{\text{Requisito combinato di riserva di capitale}}{4} \times (Q_n - 1)$$

$$\text{Limite superiore del quartile} = \frac{\text{Requisito combinato di riserva di capitale}}{4} \times Q_n$$

"Q_n" indica il numero del rispettivo quartile.";

32) è inserito il seguente articolo 141 bis:

"Articolo 141 bis

Mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale

Si considera che l'ente non rispetti il requisito combinato di riserva di capitale ai fini dell'articolo 141 se non dispone di fondi propri e passività ammissibili sufficienti, in termini quantitativi e qualitativi, per rispettare al tempo stesso il requisito definito all'articolo 128, paragrafo 6, e ciascuno dei seguenti requisiti di cui:

- a) all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva;
- b) all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva;

- c) all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva.";

32 bis) dopo l'articolo 141 bis sono inseriti i seguenti nuovi articoli 141 ter e 141 quater:

"Articolo 141 ter

Limiti alle distribuzioni in caso di mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria

1. L'ente che soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 non effettua una distribuzione in relazione al capitale di classe 1 tale da diminuire il capitale di classe 1 ad un livello che non consenta più di soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria.
2. L'ente che non soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria calcola l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria conformemente al paragrafo 4 e ne informa l'autorità competente.

Nei casi in cui si applica il primo comma, l'ente non effettua le seguenti azioni prima di aver calcolato l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria:

- a) effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;
- b) assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale;
- c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

3. Se l'ente non soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria cui è soggetto o lo supera, non distribuisce, mediante una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), più dell'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente al paragrafo 4.
4. Gli enti calcolano l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria moltiplicando l'importo calcolato conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria è ridotto da ciascuna delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c).
5. La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:
 - a) dagli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento relativo alle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c);

più

- b) gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento relativo alle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c);

meno

- c) gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) non fossero distribuiti.

6. Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:
- a) quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0;
 - b) quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,2;
 - c) quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,4;

- d) quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria sono calcolati come segue:

$$\text{Limite inferiore del quartile} = \frac{\text{Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria}}{4} \times (Q_n - 1)$$

$$\text{Limite superiore del quartile} = \frac{\text{Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria}}{4} \times Q_n$$

"Q_n" indica il numero del rispettivo quartile."

7. I limiti imposti dal presente articolo si applicano esclusivamente ai pagamenti che comportano una riduzione del capitale di classe 1 o una riduzione degli utili, e se la sospensione del pagamento o il mancato pagamento non costituisce un caso di default o la condizione per l'avvio del procedimento nell'ambito del regime di insolvenza applicabile all'ente.

8. Quando un ente non rispetta il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e intende distribuire una parte dei suoi utili distribuibili o intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, esso lo notifica all'autorità competente e fornisce le informazioni di cui all'articolo 141, paragrafo 8, della CRD, ad eccezione della lettera a), punto iii), e l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente al paragrafo 4.
9. Gli enti si dotano di dispositivi volti a garantire che l'ammontare degli utili distribuibili e l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria siano calcolati accuratamente e tale accuratezza sia dimostrabile ove richiesto dall'autorità competente.
10. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, una distribuzione in relazione al capitale di classe 1 comprende uno degli elementi elencati all'articolo 141, paragrafo 10.

Articolo 141 ter

Mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria

Si considera che l'ente non rispetti il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria ai fini dell'articolo 141 ter se non dispone di capitale di classe 1 sufficiente in termini quantitativi per rispettare al tempo stesso il requisito definito all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.";

32 ter) all'articolo 142, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso in cui non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, un ente elabora un piano di conservazione del capitale e lo trasmette all'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha accertato il mancato rispetto del requisito, a meno che l'autorità competente non autorizzi un termine più lungo fino a dieci giorni.";

33) []

34) all'articolo 146, la lettera a) è soppressa;

34 bis) dopo l'articolo 159 è inserito il nuovo capo seguente:

"CAPO 1 bis CRD

Disposizioni transitorie sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista

Articolo 159 bis

Disposizioni transitorie sull'approvazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista

Le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri già esistenti al [data di entrata in vigore della presente direttiva] chiedono l'approvazione a norma dell'articolo 21 bis entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Se una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista non chiede l'approvazione entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], sono adottate misure adeguate a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 5.

Durante il periodo transitorio di richiesta di cui al primo comma, le autorità competenti dispongono dei poteri di vigilanza necessari conformemente alla presente direttiva conferiti loro in relazione alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista soggette all'approvazione di cui all'articolo 21 bis ai fini della vigilanza su base consolidata.";

35) all'articolo 161, è aggiunto il seguente paragrafo 10:

"10. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione procede ad un riesame e riferisce in merito all'uso e all'applicazione dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettere j) e l), e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio."

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da [18 mesi + 1 giorno dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Tuttavia, le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all'articolo 1, punti 13 e 18, contenenti modifiche degli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere da [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] e le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui ai punti 32 bis) e 32 ter) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
